

AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'Affidamento Familiare si realizza in tutte quelle situazioni in cui i bambini non possono rimanere nella propria famiglia, temporaneamente in difficoltà sia dal punto di vista socio-economico che da quello educativo. L'Affidamento Familiare serve quindi a sostituire temporaneamente la famiglia d'origine, affidando il bambino ad un'altra famiglia che può garantirgli tutto ciò che gli occorre per realizzare un armonico sviluppo psico-affettivo. L'Affidamento Familiare può essere consensuale (quando la famiglia d'origine è consenziente) o disposto dal Tribunale per i Minori.

Chi può fare la richiesta

Tutti possono accogliere un bambino in affidamento:

- famiglie con figli;
- coppie senza figli;
- persone singole.

Il requisito fondamentale affinché venga riconosciuta l'idoneità a chi fa la richiesta per l'affidamento familiare è l'accettazione del bambino con la sua realtà psichica e familiare e la disponibilità ad assicurare il mantenimento, l'istruzione, l'educazione tenendo conto anche delle indicazioni dei genitori del bambino stesso.

Cosa presentare

Gli interessati all'Affidamento Familiare debbono produrre:

- autodichiarazione relativa alla residenza, allo stato di famiglia ed al reddito familiare;

Il consenso all'affidamento familiare deve essere dichiarato dalla famiglia d'origine e dal bambino da affidare, nel caso abbia superato i 12 anni d'età'.

Note

La famiglia affidataria deve impegnarsi ad agevolare i rapporti tra il bambino e i suoi genitori per favorire così il reinserimento nella sua famiglia.

L'Affidamento Familiare viene disposto dal Servizio Sociale del municipio ed inoltrato, insieme alla documentazione, al Giudice Tutelare per l'approvazione.

La durata dell'affidamento può andare da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno.

L'affidamento non consensuale e/o senza limiti temporali viene decretato dal Tribunale per i Minorenni.

Le famiglie affidatarie possono usufruire di un contributo economico erogato dall'ufficio servizio sociale del Municipio di appartenenza.

Norme di riferimento

- Legge n.184 del 4.5.83 e successive modifiche (Legge 476/98 e Legge n.149 del 28.3.2001)